

## ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE MOTIVAZIONI PER CUI PUO' ESSERE RICHiesto IL PARERE DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Premesso

che col decreto Bersani-Visco, ufficialmente decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito poi dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 furono introdotte le seguenti novità:

- abolizione delle tariffe professionali;
- obbligo di preventivazione anche verbale;
- obbligo di copertura assicurativa.

Che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante «*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*», obbligava Il professionista oltre che a rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e ad indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, a preventivare la misura del compenso, rendendola nota al cliente **anche in forma scritta se da questi richiesta**.

Che il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la L. 124/2017, che, fra l'altro, impone ai professionisti l'obbligo del preventivo scritto modificando l'articolo 9, comma 4 del D. L. 1/2012 (convertito in L. 27/2012). In particolare, il professionista *"deve rendere noto **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi."*

Tutto ciò premesso si riporta di seguito l'elenco delle motivazioni per cui può essere richiesto all'Ordine Provinciale il parere di congruità sui corrispettivi per prestazioni professionali sia dal professionista che dal committente, fermo restando l'assoluta autonomia di giudizio dell'Ordini Provinciale:

- lite tra le parti;
- incarichi professionali assolti nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale e/o dagli Ordini territoriali degli Ingegneri con le strutture della Protezione Civile e con le Amministrazioni centrali e locali a seguito di eventi calamitosi e di situazioni emergenziali;
- in caso di liquidazioni da parte di Enti Pubblici, su richiesta degli stessi.

Il parere di congruità sui corrispettivi per prestazioni professionali può essere richiesto in caso di lite in giudizio anche dal Giudice.

## SCHEMI RIASSUNTIVI

### Caso n.1

- **Assenza di contratto**
- **Incarico conferito prima del 24/01/2012**
- **Prestazioni rese prima del 24/01/2012**



**VIDIMAZIONE CON APPLICAZIONE DELLE  
TARIFE PREVIGENTI**

### Caso n.2

- **Assenza di contratto**
- **Incarico conferito prima del 24/01/2012**
- **Prestazioni rese prima e dopo il 24/01/2012**



Per le prestazioni rese **prima**  
del 24/01/2012:

**APPLICAZIONE DELLE  
TARIFE PREVIGENTI**



Per le prestazioni rese **dopo** il  
24/01/2012:

**APPLICAZIONE DEL  
DM 140/2012**

### Caso n.3

- **Assenza di contratto**
- **Incarico conferito dopo il 24/01/2012**
- **Incarico conferito dopo il 23/08/2012**



**APPLICAZIONE DEL  
DM 140/2012**

*Allegare verbale contenente le dichiarazioni rese dall'iscritto in  
merito ad eventuali accordi intercorsi con il committente*

### Caso n.4

- **Presenza di contratto**
- **Incarico conferito prima del 24/01/2012**
- **Prestazioni rese parzialmente o  
complessivamente dopo il 24/01/2012**



**APPLICAZIONE DELLE TARIFE STABILITE  
NEL CONTRATTO**